

(N. 964)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANNIER, MAIER, BUZIO, CIFARELLI, DI BENEDETTO, TANSINI, NOE', ALBANESE, CATELLANI, AVEZZANO COMES, LOMBARDI, MINNOCCI e GENCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1969

Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende introdurre ulteriori ed essenziali agevolazioni a favore degli enti locali per la costruzione di opere che, per quanto non meno utili alla collettività di quelle ospedaliere, sono state trascurate dalla legislazione più recente. Con esso, inoltre, si stabilisce una nuova disciplina del contributo per le spese tecniche, che vuol perequare gli squilibri esistenti e por fine così ad una situazione di svantaggio che grava soprattutto sui comuni più piccoli.

Com'è noto, la legge 3 agosto 1949, n. 589, introduceva un contributo trentacinquennale dello Stato per una serie di opere degli enti locali, stabilendo limiti di spesa fissi in relazione alla popolazione dei comuni interessati. La successiva legge 9 agosto 1954, n. 649, lasciando inalterato il meccanismo di contribuzione, lo estendeva agli edifici destinati al ricovero degli invalidi e dei vecchi indigenti. Una terza legge, la legge 30 maggio 1965, n. 574, alterava il meccanismo di contribuzione, ammettendo a contributo anche la parte eccedente i li-

miti stabiliti dalla legge n. 589, ma lo faceva soltanto per le costruzioni ospedaliere.

Accade così che, mentre le costruzioni ospedaliere godono del massimo di agevolazioni, gli edifici per l'assistenza all'infanzia e per il ricovero degli anziani usufruiscono ancora di contributi ancorati ai limiti di spesa del 1949. La ovvia conseguenza di ciò è che, specie nei comuni più piccoli e quindi più bisognosi, tali opere o non vengono affrontate o rimangono incompiute per insufficienza di fondi, determinando addirittura, a quel punto, un inutile spreco per la collettività.

Occorre quindi rimediare a questa situazione, estendendo a tutte le opere già ammesse a contributo i benefici ulteriori che il legislatore ha concesso sinora alle sole costruzioni ospedaliere. Una tale perequazione risponde ad elementari criteri di economia e di giustizia e si inquadra perfettamente negli obiettivi fissati dal primo programma economico nazionale in materia di sicurezza sociale, obiettivi che escludono una assistenza imperniata sul ricovero ospe-

daliero e che prospettano invece una rete di sedi pubbliche capace di precedere e, se del caso, di seguire tale ricovero. È appena il caso di aggiungere, a questo proposito, che la presenza di un numero adeguato di edifici per gli anziani può avere una diretta incidenza sul miglior utilizzo degli ospedali, essendo noto che la loro mancanza determina, specie nei mesi invernali, un affollamento delle corsie ospedaliere da parte di cronici ai quali l'ospedale null'altro dà al di fuori del ricovero.

Finalità perequative, sia pure d'altro genere, ha anche il secondo articolo del disegno di legge, inteso a modificare l'articolo 16 della legge n. 589. Il secondo comma di tale articolo stabilisce che, per le spese tecniche, sia in ogni caso computata una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni richiesti dal progetto approvato. Di conseguenza, mentre le spese tecniche, a cominciare dai compensi ai professionisti, variano in percentuale a seconda del valore della opera, la percentuale ammessa a contributo rimane sempre fissa, nè è stata modificata in conseguenza degli aumenti che la tariffa professionale, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143, ha subito con il decreto ministeriale 21 agosto 1958 e con il successivo decreto ministeriale 25 febbraio 1965, che hanno portato una maggiorazione degli onorari rispettivamente del 40 per cento e del 15 per cento. In base a tali aumenti avvenuti posteriormente all'entrata in vigore della legge 3 agosto 1949, n. 589, le percentuali previste dall'articolo 16 della precitata legge per le spese tecniche avrebbero dovuto essere aumentate dal 5 per cento all'8 per cento per le opere edili e dal 7 per cento al 10 per cento per gli acquedotti e fognature. In tal senso nella passata legislatura venne presentato dall'onorevole Terranova ed altri deputati il disegno di legge n. 1095 che, pur aumentando le aliquote a disposizione, lasciava inalterato il criterio della percentuale fissa e costante e la conseguente sperequazione di trattamento derivante dalla scalarità della tariffa professionale in relazione all'importo dell'opera.

Le distorsioni che ne derivano appaiono, infatti, in tutta evidenza quando si consideri, ad esempio, che per un'opera di edilizia scolastica dell'importo di 50 milioni, l'onorario per competenze professionali, spese incluse, è del 12 per cento circa, mentre per un'opera dello stesso tipo, ma dell'importo di 500 milioni, l'onorario scende al 5,50 per cento e si riduce al 4,5 per cento circa per opere dell'importo superiore al miliardo.

È facile capire perciò che dal sistema attuale escono danneggiati soprattutto i comuni minori, quelli cioè che mettono in cantiere le opere di minor costo, rispetto alle quali la percentuale del 5 per cento, come sopra dimostrato, è del tutto insufficiente e li costringe così a provvedere con fondi propri difficilmente reperibili nei bilanci di competenza in considerazione della grave situazione finanziaria in cui versano.

Con il presente disegno di legge si introduce il principio della percentuale variabile, che consente agli enti locali di godere di un beneficio percentualmente costante, quale che sia l'importo della costruzione. Tale criterio è già stato adottato nella legge 28 luglio 1967, n. 641, riguardante le nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria per il piano finanziario di intervento per il quinquennio 1967-71. All'articolo 16 di detta legge, infatti, il compenso agli enti concessionari per le spese generali di progettazione, per direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudo, viene determinato scalarmente in rapporto all'ammontare dei lavori, con una percentuale variabile in conformità alla tariffa professionale.

Le ulteriori modifiche riguardano, l'una il quarto comma dell'articolo 16, del quale si prevede la soppressione perchè le spese di collaudo, che esso contempla, sono già regolate dal secondo comma; l'altra il quinto comma, del quale anche si prevede la soppressione, per i cattivi risultati che ha dato e per la sua incompatibilità con principi successivamente introdotti nella nostra legislazione. La previsione infatti secondo cui, per le opere degli enti locali, i liberi professionisti sono liquidati con riduzioni

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del 20 per cento, ed anche oltre, rispetto alle tariffe, contrasta con la configurazione delle tariffe quali « minimi inderogabili », stabilita con decreto ministeriale 21 agosto 1958. Essa inoltre, per motivi facilmente comprensibili, è stata e può essere fonte di episodi riprovevoli, sia sul piano dell'etica professionale, sia ai fini della migliore progettazione ed esecuzione delle opere.

Onorevoli senatori, il presente disegno di legge non comporta oneri per lo Stato, poichè la maggiore spesa statale che esso autorizza per ciascuna opera deve essere coperta attraverso una diversa utilizzazione delle dotazioni di bilancio esistenti. Lo sottoponiamo alla vostra attenzione certi che ne condividerete le finalità e lo condurrete alla approvazione parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, sono estese a tutte le opere indicate nel comma quinto dell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, numero 589, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 649.

Il Ministro dei lavori pubblici, prima di ammettere a contributo nuove opere a norma del comma precedente, integra gli importi già ammessi per le opere non ancora completate.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dal seguente:

« In ciascun progetto, redatto in base alle norme della tariffa professionale, sarà computata una somma ammessa a contributo per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità lavori e collaudo, da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal progetto approvato. Il conglobamento delle spese e compensi accessori previsti dalle tariffe professionali viene determinato nella misura del 30 per cento degli onorari a percentuale per le opere di edilizia, del 45 per cento per le opere di edilizia ospedaliera e del 60 per cento per le

opere stradali, acquedotti, fognature, impianti di distribuzione energia elettrica ed opere portuali. Nel caso di progettazione di attrezzature ed arredamenti, l'ammontare di tali opere si somma a quello dei lavori ».

Il quarto comma dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è soppresso.

Il quinto comma dell'articolo 16 della predetta legge è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui gli Enti locali facciano ricorso, per la realizzazione delle opere contemplate dalla presente legge, alle prestazioni di tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicano le vigenti tariffe professionali per gli ingegneri ed architetti, per i geometri e periti. Per il conglobamento delle spese si seguirà la norma di cui al secondo comma. Qualora l'opera venga finanziata a lotti nel primo progetto stralcio finanziato dovrà essere previsto anche il compenso per il progetto generale, debitamente approvato in linea tecnica ».